

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2023, N. 5

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025¹

Titolo I

Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modificazioni

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)²
- b)³
- c)⁴
- d)⁵
- e)⁶
- f)⁷
- g)⁸
- h)⁹
- i)¹⁰
- j)¹¹
- k)¹²
- l) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1.¹³
 - 2.¹⁴
 - 3.¹⁵
- m)¹⁶
- n)¹⁷
- o)¹⁸
- p)¹⁹

¹ In B.U. 27 luglio 2023, n. 30 – numero straordinario n. 1.

² Sostituisce l'art. 48 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³ Sostituisce il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴ Modifica il comma 2-bis dell'art. 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁵ Sostituisce il comma 5 dell'art. 96 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁶ Modifica il comma 3 dell'art. 99 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁷ Inserisce il comma 5-bis dopo il comma 5 dell'art. 100 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁸ Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 108 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁹ Modifica il comma 4 dell'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Aggiunge il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 118 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Inserisce l'art. 135-bis dopo l'art. 135 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹² Modifica l'art. 142, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹³ Sostituisce il comma 1 dell'art. 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁴ Sostituisce il comma 5 dell'art. 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁵ Sostituisce il comma 7 dell'art. 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁶ Modifica l'art. 147, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁷ Modifica l'art. 152, comma 3, lettera d), della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁸ Modifica l'art. 153, comma 2-ter della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁹ Modifica l'art. 156, comma 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

- q)²⁰
- r)²¹
- s)²²
- t)²³
- u)²⁴
- v)²⁵

2. La nuova disciplina recata dall'articolo 48, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni come introdotta dal comma 1, lettera a) e lettera v), si applica ai comuni i cui organi sono rinnovati a decorrere dalle elezioni comunali del 2024. Per i comuni i cui organi saranno rinnovati nel turno elettorale generale 2025 continuano ad applicarsi fino ad allora l'articolo 48 e l'allegato A della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1, lettera f), si applica alle graduatorie dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. La modifica recata dal comma 1, lettera l), si applica ai corsi abilitanti indetti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, concernente "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni)

1.²⁶

Art. 3 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022), e successive modificazioni)

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)²⁷
- b)²⁸

Art. 4 (Modifica dell'articolo 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e successive modificazioni)

1.²⁹

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati in euro 200.000,00 da dividersi in parti uguali tra le due Province autonome, si provvede, a decorrere dall'esercizio

²⁰ Aggiunge il comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 162 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²¹ Modifica il comma 1 dell'art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²² Aggiunge l'art. 163-bis dopo l'art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²³ Aggiunge il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 243 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁴ Sostituisce il comma 4 dell'art. 247 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁵ Sostituisce l'allegato A scheda anagrafica di cui all'art. 48 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁶ Modifica l'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10.

²⁷ Modifica l'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7.

²⁸ Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7.

²⁹ Modifica l'art. 6-ter, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

2023, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 5 (Aumento del contributo previsto dall’articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni)

1. A decorrere dall’anno 2023 il finanziamento previsto dall’articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 100.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall’esercizio 2023, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 6 (Finanziamento degli istituti di patronato)

1. Al fine di sostenere gli istituti di patronato nella loro sempre più complessa attività di consulenza e assistenza alla popolazione per l’accesso alla crescente molteplicità di prestazioni statali, regionali e provinciali in materia di previdenza, assistenza e lavoro, il contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5 (Legge regionale di stabilità 2021), e successive modificazioni è aumentato, a decorrere dall’anno 2023, di euro 500.000,00 annui, da dividersi in parti uguali fra i due ambiti provinciali.

2. In ragione della maggiore complessità e varietà delle prestazioni di cui al comma 1, lo stanziamento a favore degli istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano, previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 (Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152), e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L, e successive modificazioni, già comprensivo del 10 per cento per gli oneri connessi all’applicazione del bilinguismo e del trilinguismo, è aumentato, a decorrere dall’esercizio 2023, di un ulteriore 10 per cento per i medesimi oneri.

3. Il contributo al finanziamento destinato agli istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano previsto ai commi 1 e 2 è incrementato, per il 2023, di ulteriori euro 210.000,00 per l’attività svolta nell’anno 2022 a favore della Provincia autonoma di Bolzano, così come individuata con il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15 del 1957 e successive modificazioni, tenuto conto del 20 per cento per gli oneri connessi all’applicazione del bilinguismo e del trilinguismo. Tale incremento è pari ad euro 244.320,00 per l’anno 2024, in relazione all’attività svolta per la Provincia di Bolzano nell’anno 2023, e ad euro 46.200,00 in relazione all’attività provinciale svolta nel 2024.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in complessivi euro 1.018.500,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 768.500,00 per la provincia di Bolzano per l’esercizio 2023, euro 1.052.820,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 802.820,00 per la provincia di Bolzano per l’esercizio 2024 ed euro 854.700,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 604.700,00 per la provincia di Bolzano per l’esercizio 2025, si provvede mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

1)³⁰

2)³¹

3)³²

b)³³

2. Per i direttori delle aziende in provincia di Bolzano, fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)" e successive modificazioni)

1.³⁴

Art. 9 (Integrazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021)

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è integrato dei seguenti importi:

a) 650.000,00 euro sull'esercizio 2024;

b) 650.000,00 euro sull'esercizio 2025.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 650.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 650.000,00 per l'esercizio 2025, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 10 (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)³⁵

b)³⁶

³⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

³¹ Sostituisce il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

³² Inserisce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

³³ Sostituisce il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

³⁴ Aggiunge la lettera o-ter dopo la lettera o-bis dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

³⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4.

³⁶ Modifica il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4.

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2003, n. 4, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)” e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 4 del 2003 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)³⁷
 - b)³⁸

Titolo II

Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione

Art. 12 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2023-2025 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, di cui all’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell’esercizio 2022 di importo pari a 46 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell’incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell’esercizio finanziario 2023, relativa all’accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l’esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 45.840.325,76 e in termini di cassa in euro 78.449.202,08;
- b) per l’esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 6.758.000,00;
- c) per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 7.238.000,00.

Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l’esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 45.840.325,76 e in termini di cassa in euro 78.449.202,08;
- b) per l’esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 6.758.000,00;

³⁷ Modifica l’art. 3, comma, 1 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4.

³⁸ Inserisce l’art. 3-bis dopo l’art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4.

c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 7.238.000,00.

Art. 15 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni, per quanto modificati.

Art. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A)

Allegati contabili³⁹

³⁹ Allegati contabili omessi.

Comune di

Provincia di

Scheda anagrafica degli Amministratori comunali

Nome e cognome: genere:

nato/a il a prov. di

gruppo linguistico¹:titolo di studio:
(barrare una sola casella)

Specializzazione post laurea/dottorato di ricerca	Laurea specialistica o magistrale (corso di studi completo di almeno 4 anni)	Laurea breve o Diploma universitario (corso inferiore a 4 anni come diploma di statistica, ISEF, ecc)	Diploma scuola superiore (corso di 5 anni che permette l'accesso all'università)
Diploma scuola superiore quadriennale (non consente l'accesso all'università)	Scuola professionale	Licenza scuola media (licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale)	Licenza scuola elementare
(specificare titolo di studio)			

attività:
(barrare una sola casella)

Impiego PUBBLICO	Impiego PRIVATO	Lavoro AUTONOMO	NON OCCUPAZIONE
Dirigente ruoli dirigenziali o qualifiche equivalenti. Nelle FF.AA. e assimilati colonnello o superiori.	Dirigente coordinamento e promozione degli obiettivi e gestione diretta dell'impresa.	Imprenditore Imprenditrice gestione di impresa di proprietà senza impiego di opera manuale propria ma quella di dipendenti.	Pensionato/a nessuna occupazione retribuita, con godimento di pensione dovuta a ritiro dal lavoro o invalidità
Impiegato/a direttivo/a funzioni direttive e coordinamento tecnico o amministrativo. Altri ufficiali delle FF.AA. e assimilati.	Quadro/direttivo funzioni direttive e coordinamento tecnico o amministrativo.	Professionista esercizio in proprio di professione o arte liberale (notaio, avvocato, ingegnere, musicista, ecc.)	Disoccupato/a nessuna occupazione attuale, indifferentemente se alla ricerca di prima o di nuova occupazione
Impiegato/a funzioni di concetto o esecutive, tecniche o amministrative. Sottufficiali delle FF.AA. e assimilati.	Impiegato/a funzioni di concetto o esecutive, tecniche, amministrative, scientifiche o di altra natura.	Lavoratore autonomo Lavoratrice autonoma gestione e partecipazione al lavoro manuale in azienda industriale, agricola, artigiana o commerciale propria o di familiari (no contratto). Partecipazione attiva a cooperative contro corrispettivo/prestazione. Lavoro a domicilio per conto di consumatori. Ogni altro impiego autonomo non altrimenti definito.	Casalingo/a impegno esclusivo o predominante nella cura di casa e famiglia e nella crescita dei figli.
Tecnico/special.to/a conoscenze tecniche e pratiche specialistiche con eventuale guida e controllo di altri lavoratori.	Tecnico/special.to/a conoscenze tecniche e pratiche specialistiche con eventuale guida e controllo di altri lavoratori.		Studente Studentessa impegno esclusivo o predominante nella frequenza di corsi di studio finalizzati all'acquisizione di titoli.
Operaio/a o affine altri impieghi non qualificati (uscieri, bidello/a). Graduati e truppa di FF.AA. e assimilati.	Operaio/a o affine qualificati e comuni. Ogni altro impiego non qualificato.		Altro
Insegnante docenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le università).	(specificare professione)		

¹ solo per la provincia di Bolzano

Carica ricoperta (barrare una sola casella) con decorrenza dal:

☐

Sindaco/a

☐

Presidente del consiglio

☐

Vicesindaco/a

☐

Vicesindaco/a esterno/a

☐

Assessore/a

☐

Assessore/a esterno/a

☐

Capogruppo

☐

Consigliere/a

lista elettorale di appartenenza:

Eventuali altre cariche pubbliche attualmente ricoperte:

Eventuali cariche pubbliche ricoperte in precedenza: